



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

(L.R. 15/2015)

ex Provincia Regionale di Agrigento

DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE

Nr. 60

del 28/04/2026

OGGETTO: AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART.45 DEL DECRETO LEGISLATIVO 36/2023, A SEGUITO DELLE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI NORMATIVE INTERVENUTE PER EFFETTO DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL d.Lgs 209/2024

IL PRESIDENTE

L'anno duemilaventisei, il giorno Ventotto del mese di APRILE il Presidente Giuseppe Pendolino

VISTA la proposta del Settore 4 Tecnico Infrastrutture stradali Edilizia Scolastica Patrimonio e Manutenzione n. 5 del 18/03/2026. con annessi i prescritti pareri, redatta dal Dirigente del settore che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale ;

VISTA la legge 142/90 così come recepita dalla Legge Regionale 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il T.U. E.L., approvato con D. Lgs. 267 del 18/8/2000;

VISTA la L.R. 8/2014;

VISTA la L.R. 15/2015 e ss.mm. e ii.;

VISTO l'O.R.EE.LL.;

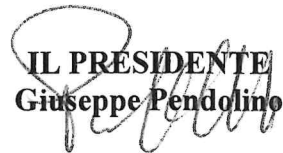
VISTO lo Statuto dell'Ente;

RITENUTO che la proposta sia meritevole di accoglimento;

ATTESA la propria competenza ad adottare il presente atto;

DETERMINA

APPROVARE la proposta del Settore 4 Tecnico Infrastrutture stradali Edilizia Scolastica Patrimonio e Manutenzione n. 5 del 18/03/2026 con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.


IL PRESIDENTE
Giuseppe Pendolino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

CERTIFICA

Che la presente determinazione, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 44/91, è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Libero Consorzio Comunale di Agrigento per gg. _____ consecutivi a partire dal giorno _____ e fino al _____, (Reg. Pubbl. N° _____)

Agrigento, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Alessandra Melania La Spina

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Agrigento, li _____

IL DIRIGENTE



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

(L.R. 15/2015)

ex Provincia Regionale di Agrigento

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE

Nr. 05

del 18-03-2026

Redatta su iniziativa : ☐ DEL PRESIDENTE ☒ D'UFFICIO

OGGETTO: AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 45 DEL DECRETO LEGISLATIVO 36/2023, A SEGUITO DELLE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI NORMATIVE INTERVENUTE PER EFFETTO DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO LEGISLATIVO 209/2024.

SETTORE 4 TECNICO INFRASTRUTTURE STRADALI EDILIZIA SCOLASTICA PATRIMONIO E MANUTENZIONE

PREMESSO che:

Il decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, ha apportato correzioni e integrazioni al Codice degli appalti approvato con D.lgs. n. 36/2023, ritenute necessarie od opportune a seguito della prima applicazione del nuovo Codice.

Per quanto riguarda gli incentivi alle funzioni tecniche (cfr. art. 45, Codice) le modifiche apportate dal decreto correttivo concernono, in particolare:

- a) l'ambito dei soggetti ai quali possono essere riconosciuti gli incentivi;
- b) l'ambito oggettivo di applicazione dell'incentivo: le attività tecniche incentivabili, con integrazioni all'allegato I.10; la definizione delle procedure che rientrano nell'ambito di applicazione dell'incentivo, attraverso le integrazioni all'art. 32 dell'allegato II.14, afferente all'individuazione delle forniture e dei servizi considerati di particolare importanza.

L'art. 45 del D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, come anticipato in premessa, disciplina gli incentivi per "funzioni tecniche", rinviando all'allegato I.10 per l'elenco tassativo delle "attività tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure". La finalità della norma resta quella di stimolare, attraverso la corretta erogazione degli incentivi, l'incremento delle professionalità interne all'amministrazione ed il risparmio di spesa per

mancato ricorso a professionisti esterni, e tale finalità si ritiene debba orientare anche l'interpretazione delle novità apportate dal decreto correttivo rispetto all'ambito soggettivo di applicazione degli incentivi.

ATTESO che il D.Lgs. n. 209/2024 "decreto Correttivo" ha apportato correzioni e integrazioni al Codice degli appalti approvato con D.lgs. n. 36/2023 e che si rende pertanto necessario, in attuazione della nuova disciplina, modificare il regolamento in vigore;

CONSIDERATO che la suddetta normativa intende conseguire l'obiettivo di valorizzare l'impegno, le capacità, le professionalità acquisite e l'attività dei dipendenti;

PRESO ATTO che il medesimo art. 45 chiarisce che gli oneri relativi alle attività tecniche indicate nell'allegato I.10 del D.Lgs. 36/2023 sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti, e non ricadono dunque tra le risorse destinate alla spesa del personale, come i trattamenti accessori aventi fonte nel CCNL;

DATO ATTO altresì che la formulazione del già citato art. 45 del D.Lgs. 36/2023 ha eliminato qualunque riferimento alla necessità che i criteri di riparto degli incentivi siano previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, rinviando esclusivamente agli ordinamenti delle singole Stazioni Appaltanti;

RILEVATA quindi la necessità di provvedere all'approvazione di un apposito Regolamento che stabilisca criteri e modalità di costituzione e ripartizione del fondo destinato agli incentivi per le funzioni tecniche aggiornato al D.Lgs. 209/2025, ai fini di dotare l'Amministrazione di uno strumento efficace ed aggiornato alla normativa vigente;

VISTO lo schema di Regolamento di cui all'articolo 45 del decreto legislativo n. 36/2023 e ss.mm.ii., predisposto dall'ANCI, al fine di supportare i Comuni e le Città Metropolitane nell'applicazione di tale norma del febbraio 2025;

VISTO lo schema di regolamento incentivi ai sensi dell'art. 45 del codice dei contratti pubblici elaborato da ITACA "Istituto per l'innovazione e la trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale" ed approvato il 19/10/2023 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;

VISTO il testo dell'allegato "Regolamento per gli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'articolo 45 del d.lgs. 31/03/2023, n. 36" e correttivo ai sensi del 209/2024, composto da n. 20 articoli;

RITENUTO pertanto di dovere approvare il "Regolamento per gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 45 del d.lgs. 31/03/2023 n. 36 e ss.mm.ii., come sopra descritto, che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che il nuovo Regolamento revoca e sostituisce aggiornando quello precedente;

VISTO l'art. 48, comma 3, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 (TUEL) e lo Statuto dell'Ente che prevedono tra le attribuzioni della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio, la dotazione organica, la definizione della macro organizzazione e l'assegnazione delle risorse umane agli uffici;

VISTO l'art. 45 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

VISTA la legge 142/90 così come recepita dalla Legge Regionale 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

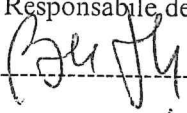
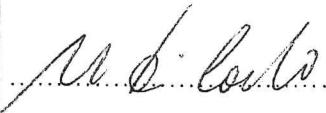
VISTA la L.R. 26/93;

VISTO il T.U.E.L., approvato con D. Lgs. 267 del 18/8/2000;

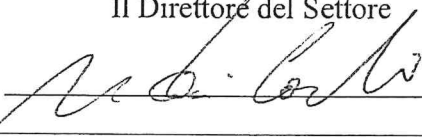
VISTO il D.L. 174/2012 convertito in legge 213/2012;
VISTA la L.R. 8/2014;
VISTA la L.R. 15/2015;
VISTO l'O.R.EE.LL.;

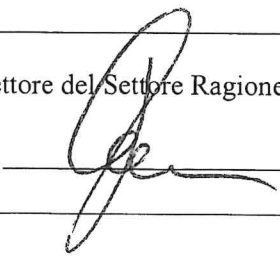
PROPONE

1. approvare le premesse e l'intera narrativa, quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. approvare ed adottare l'allegato **REGOLAMENTO PER GLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE** di cui all'art. 45 D.Lgs n. 36/2023 e D.Lgs n. 209/2024, composto da n. 20 articoli, che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
3. dare atto che l'entrata in vigore di nuove leggi in materia abrogherà automaticamente le norme del detto regolamento, qualora risultino incompatibili;
4. dare atto, altresì, che il regolamento approvato revoca e sostituisce integrando quello precedente;
5. pubblicare il regolamento sul sito istituzionale dell'Ente alla sezione "Regolamenti" ed alla sezione "Amministrazione Trasparente";
6. dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134 del TUEL al fine di assicurare l'immediata applicabilità del regolamento di che trattasi.

Il Presidente Agrigento, li _____	Il Redattore / o Il Responsabile del procedimento  Agrigento, li <u>18/03/2026</u>	Il Direttore del Settore Proponente  Agrigento, li _____
---	--	--

(Pareri espressi ai sensi dell'art. 53 della Legge N. 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, così come recepito dalla L.R. N. 48/91, e degli art. 49 e 147 del D.lgs 267/2000)

Parere in ordine alla REGOLARITA' TECNICA:	
Vista e condivisa l'istruttoria si esprime parere <u>favorevole</u> sulla proposta di deliberazione di cui sopra, nonché sulla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa di cui all'art. 147 del D.lgs 267//2000.	
Agrigento, li _____	
Il Direttore del Settore 	

Parere in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE, <i>Attestante, altresì, la copertura finanziaria e l'esatta imputazione della spesa alla pertinente partizione del bilancio e riscontrante la capienza del relativo stanziamento:</i>	
Vista e condivisa l'istruttoria si esprime parere <u>favorevole</u> sulla proposta di deliberazione di cui sopra, nonché sulla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa di cui all'art. 147 del D.lgs 267//2000.	
Preso nota _____	
Agrigento, li <u>23.03.2026</u>	Il Direttore del Settore Ragioneria Generale 



**LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO
UFFICIO TECNICO**

**REGOLAMENTO PER GLI INCENTIVI
ALLE FUNZIONI TECNICHE
(art. 45 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.)**

Art. 1 – Obiettivi

1. Il presente regolamento, stabilisce i criteri per la ripartizione degli incentivi alle funzioni tecniche ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (pubblicato nel S.O. n. 12 alla G.U. 31 marzo 2023, n. 77), d.lgs. 209/2024 e legge 109/2025. Essi si applicano nel caso di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture.
2. All'interno del presente regolamento per la ripartizione degli incentivi alle funzioni tecniche, con il termine "Codice" si fa riferimento al Codice dei contratti pubblici approvato con d.lgs. 36/2023 e s.m.i. .

Art. 2 – Oneri per le attività tecniche

1. Gli oneri per le attività tecniche di cui all'art. 2, c. 2, relativi alle singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, a carico dei relativi stanziamenti, sono disciplinati dall'art. 45 del Codice e dal presente Regolamento; la disciplina dell'incentivazione è applicabile alle procedure relative a servizi e forniture solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione.
2. La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al 2%, calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali. Il contributo IRAP è a carico dell'Amministrazione e dovrà essere separatamente quantificato nella apposita voce "Iva ed eventuali altre imposte" del Quadro economico dell'intervento o del servizio/fornitura.
3. L'importo di cui ai commi precedenti, in particolare, è destinato:
 - a) ai soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'art.3, nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dell'art. 4, per una quota dell'80%;
 - b) alle finalità di cui al successivo art. 7, per una quota del 20%, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, eventualmente incrementato ai sensi delle successive disposizioni.
1. Ai fini di cui ai precedenti commi il quadro economico dell'intervento è articolato comprendendo anche le spese tecniche relative all'applicazione degli incentivi di cui all'art. 45 del Codice ed al presente Regolamento.
2. Con riferimento alle forme di partenariato, previste dalla vigente disciplina in materia di contratti pubblici, i relativi incentivi, previamente determinati, sono indicati nella documentazione della procedura di affidamento e posti a carico del soggetto aggiudicatario.

Art. 3 – Ambito soggettivo di applicazione

1. La quota dell'80% di cui al precedente art. 2, comma 3, lettera a), relativa a ciascuna procedura è destinata ad incentivare l'attività del personale dell'Ente che svolge le attività tecniche indicate nell'allegato I.10 al Codice.
2. Sono destinatari della quota incentivante a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento, i soggetti che svolgono esclusivamente le seguenti attività tecniche:
 - programmazione della spesa per investimenti;
 - responsabile unico del progetto;
 - collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento, ivi compresi i collaboratori addetti alle preliminari attività di espropriazione, se necessarie);
 - redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;

- redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- redazione del progetto esecutivo;
 - coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
 - verifica del progetto ai fini della sua validazione;
- predisposizione dei documenti di gara;
- direzione dei lavori;
 - ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
 - coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
 - direzione dell'esecuzione;
- collaboratori del direttore dell'esecuzione
- coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- collaudo tecnico-amministrativo;
- regolare esecuzione;
- verifica di conformità;
- collaudo statico (ove necessario);
- coordinamento dei flussi informativi.

Art. 4 – Gruppo di lavoro

In relazione alla propria organizzazione l'Ente individua con apposito provvedimento o disposizione di servizio del soggetto competente (dirigente/responsabile di settore), la struttura tecnico amministrativa o "gruppo di lavoro" destinatario dell'incentivo riferito a una o più procedure di affidamento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle attività dei collaboratori.

Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nel gruppo di lavoro di cui al comma precedente.

Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi, laddove possibile, ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.

Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal soggetto competente (dirigente/responsabile di settore), dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono state imputate, nonché delle attività trasferite ad altri componenti lo stesso gruppo.

I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.

La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta ed al contributo apportato dai dipendenti coinvolti secondo i coefficienti di ripartizione indicati nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III, nonché motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, come previsto dal successivo art. 18.

Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D. Lgs. n. 165/2001. Il soggetto che dispone l'incarico è tenuto ad accertare l'insussistenza delle citate situazioni.

Art. 5 – Limite soggettivo dell'incentivo

L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, a prescindere dalla data di pagamento, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dallo stesso dipendente. Nel caso in cui l'amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto previsti dal Codice, detto limite è aumentato del 15 per cento.

L'incentivo eccedente il limite di cui al precedente comma incrementa le risorse di cui al successivo art. 7.

Art. 6 – Esclusione dalla disciplina dell'incentivo

Sono esclusi dall'incentivazione di cui al presente Regolamento:

1. gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
2. i lavori di importo inferiore a euro 40.000,00;
3. gli acquisti di beni e servizi non incentivabili ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e in particolare dall'art. 45 del d.lgs. 36/2023 e relativi allegati, nel rispetto dei presupposti ivi previsti per l'individuazione del direttore dell'esecuzione contrattuale;
4. i contratti esclusi dall'applicazione del Codice dei Contratti, ai sensi di quanto ivi previsto (il riferimento è, in particolare, all'art. 56 di detto Codice);
5. i lavori in amministrazione diretta (acquisizioni effettuate dalle stazioni appaltanti con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio);
6. i soggetti non incardinati contrattualmente nella struttura amministrativa.

È fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di prevedere modalità diverse ed alternative di retribuzione delle attività tecniche svolte dai propri dipendenti con riferimento a specifici e determinati interventi. In particolare, a titolo esemplificativo e in relazione a quanto disposto al periodo precedente del presente comma, l'Amministrazione, con provvedimento di Giunta e con il consenso dei potenziali beneficiari delle relative risorse, si riserva la facoltà di attivare idonee forme di previdenza complementare o di remunerare diversamente le attività di progettazione di lavori.

Nei casi di cui al comma precedente, l'incentivazione di cui al presente Regolamento non si applica, escludendo qualunque sovra incentivazione.

Art. 7 – Centrali di committenza

In caso di attività svolta da centrale di committenza, ai dipendenti della stessa è attribuito un incentivo in misura non superiore a quanto previsto dalla convenzione approvata e quanto previsto per le singole procedure dal presente Regolamento, comunque nel rispetto dei limiti massimi di incentivabilità previsti dall'art. 45 del Codice dei Contratti di cui al d.lgs. 36/2023.

Art. 8 – Quota del 20 per cento

La quota di cui all'art. 2, c. 3, lett. b), è incrementata:

1. dalla quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo del singolo dipendente di cui all'art. 3, c. 1;
2. dalla quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente/responsabile di cui all'art. 18;
3. dalla quota parte di prestazioni non svolte dai dipendenti in quanto affidate a personale esterno all'ente.

Le risorse di cui al comma precedente sono destinate, nell'ambito dei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione. Rientrano in questo ambito:

1. la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
2. l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
3. l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
4. strutture ed impianti tecnologici e/o informatici.

Le risorse di cui al primo comma sono in ogni caso utilizzate, secondo modalità stabilite nei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, per:

1. attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
2. la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
3. la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

CAPO II – INCENTIVO PER LAVORI

Art. 9 – Graduazione della misura incentivante

La percentuale massima stabilita dal d.lgs. 36/2023 e s.m.i. è così graduata in ragione della complessità dell'opera da realizzare:

TAB. A – Lavori pubblici

Importo lavori posta a base di gara	Percentuale da applicare (%)
fino alla soglia di cui all'art. 14, co. 1, lett. a), del Codice (come periodicamente rideterminata ai sensi dell'art. 14, co. 3, del Codice)	2%
oltre la soglia di cui all'art. 14, co. 1, lett. a), del Codice (come periodicamente rideterminata ai sensi dell'art. 14, co. 3, del Codice) e fino a euro 10.000.000,00	1,80%
oltre euro 10.000.000,00 e fino a euro 25.000.000,00	1,60%
oltre euro 25.000.000,00	1,20%

Art. 10 – Modifiche contrattuali e varianti

Le modifiche contrattuali, anche in forma di varianti, conformi all'art. 120 del Codice, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere, servizi o forniture aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura;

L'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme stanziato rispetto a quelle originarie del progetto approvato. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento che autorizza la modifica contrattuale o la variante ai sensi dell'art. 120, c. 13, del Codice.

Art. 11 – Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a lavori, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella **sottostante**, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

FASI PROCEDIMENTO	% SPETTANTE IN RELAZIONE ALLA FASE DEL PROCEDIMENTO	FIGURE PROFESSIONALI	% SPETTANTE ALLE FIGURE PROFESSIONALI	
			Min.	Max.
Attività del RUP	30%	- Responsabile Unico del Progetto	100%	

Programmazione della spesa per investimenti	2%	- Supporto Amministrativo	50%	
		- Supporto Amministrativo - Tecnico	50%	
Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico -amministrativa dell'intervento	4%	- Collaboratore/i Tecnico/i	60%	
		- Collaboratore/i Amministrativo/i	40%	
Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica	3%	- Progettista	60%	
		- Relazione Specialistica/Geologo	10%	
		- Geometra/i	30%	
Redazione del progetto esecutivo	8%	- Progettista	60%	
		- Relazione Specialistica/Geologo	10%	
		- Geometra/i	30%	
Coordinamento per la Sicurezza in fase di progettazione	2%	- Redattore Piano Sicurezza in fase progettazione	100%	
Verifica del progetto ai fini della sua validazione	5%	- Verificatore / tecnico incaricato	100%	
Predisposizione e controllo delle procedure di gara	10%	- Coordinatore attività e procedure di gara;	30%	45%
		- Collaboratori tecnici all'attività di redazione e assistenza procedura di gara /contratto	20%	40%
		- Collaboratori amministrativi all'attività di redazione e assistenza procedura di gara /contratto	15%	35%
Direzione Lavori	26%	- Direttore dei lavori	44%	55%
		- Direttore/i operativo/i	30%	40%
		- Relazione Specialistica/Geologo	0%	8%
		- Ispettore di Cantiere /Assistente/i lavori	2%	5%
Coordinamento per la Sicurezza in fase di esecuzione	3%	- Incaricato Coordinatore Sicurezza nella fase esecutiva	100%	
Collaudo tecnico-amministrativo o regolare esecuzione	6%	- Tecnico incaricato	100%	
Collaudo Statico		- Tecnico incaricato	100%	
Coordinamento dei flussi informativi (dall'1/1/2025)	1%	- Incaricato	100%	
	100.00%			

La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori, previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.

Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività all'interno della fase di procedimento fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti sono corrispondentemente riparametrate.

CAPO III – INCENTIVO PER SERVIZI E FORNITURE

Art. 12 – Graduazione della misura incentivante

La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice e s.m.i. della misura incentivante è così graduata in ragione della complessità del servizio o fornitura in affidamento:

TAB. B – Servizi e Forniture

Classi di importo	Percentuale da applicare (%)
fino a euro 1.000.000,00	2%
oltre a euro 1.000.000,00	1,60%

Gli incentivi per gli appalti di forniture e servizi sono attribuiti a condizione che sia nominato il direttore dell'esecuzione.

Art. 13 – Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a servizi e forniture sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

Attività tecnica	Percentuale %
Responsabile Unico del progetto	35
Programmazione della spesa	2
Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	7
Redazione del progetto/Relazione descrittiva	5
Predisposizione dei documenti di gara	10
Direzione dell'esecuzione	30
Collaboratore del Direttore dell'Esecuzione	6
Verifica di Conformità	5

La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività.

Se i collaboratori del RUP e del DEC non vengono designati la quota incentivante viene assegnata rispettivamente al RUP o al DEC.

Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti (da effettuare) sono corrispondentemente riparametrate.

Art. 14 – Principi in materia di valutazione

L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote in tabella. Ai fini della attribuzione il soggetto responsabile tiene conto:

1. del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è assegnatario;
2. della completezza e della conformità dell'attività svolta rispetto a quanto assegnato;
3. della competenza e professionalità dimostrate;
4. della propensione alla risoluzione dei problemi al fine di assicurare la celerità (tempi) e l'economicità (costi) delle varie fasi del processo, rispetto a quanto preventivato.

La determinazione della corresponsione dell'incentivo da parte del soggetto responsabile è supportata da idonei elementi valutativi esplicitati nella scheda di cui al successivo art. 18.

In ogni caso i dipendenti responsabili delle attività incentivate che violino obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano quanto assegnato con la dovuta diligenza sono esclusi dall'incentivazione.

Art. 15 – Attività articolate e singole

Qualora una attività sia svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi, Direttore esecuzione e direttori operativi), compete al RUP attestare il ruolo ed il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla medesima attività ed indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.

Art. 16 – Assegnazioni coincidenti di più attività

Nel caso in cui allo stesso soggetto siano assegnate più attività separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.

Art. 17 – Attività del personale dirigenziale

Ai sensi dell'art. 45, comma 4, ultimo periodo del Codice e ss.mm.ii., il personale dirigenziale concorre alla ripartizione dell'incentivo secondo le percentuali indicate nelle tabelle di ripartizione incentivo, laddove assuma una delle funzioni tecniche di cui all'art. 3.

Art. 18 – Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori si verifichino ritardi o aumenti di costo, se non giustificabili, dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.

Qualora si verifichino dei ritardi in sede di esecuzione, se non giustificabili, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 120, comma 1, del Codice dei Contratti di cui al d.lgs. 36/2023, l'incentivo riferito alla direzione lavori, al RUP e ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nella successiva tabella "A".

Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 120, comma 1, del Codice, ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore, al RUP, all'ufficio della Direzione dei lavori e al Collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella successiva tabella "A".

Qualora durante l'affidamento di contratti di servizi e forniture si verifichino ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.

Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna o esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo, riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nella successiva tabella "A".

TABELLA A		
Tipologia di incremento	Misura dell'incremento	Riduzione incentivo
1 – Tempi di esecuzione	Entro il 20% del tempo contrattuale	10%
	Dal 21% al 40 % del tempo contrattuale	30%
	Dal 40% al 70% del tempo contrattuale	50%
	Dal 70% al 100% del tempo contrattuale	70%
	Oltre il 100% del tempo contrattuale	100%
2 – Costi di realizzazione	Entro il 20% dell'importo contrattuale	20%
	Dal 21 al 40% dell'importo contrattuale	40%
	Dal 40% al 60 % dell'importo contrattuale	60%
	Oltre il 60% dell'importo contrattuale	100%

Art. 19 – Liquidazione dell'incentivo

La liquidazione del compenso è effettuata dal dirigente/responsabile competente, sentito il RUP in ordine all'effettività di quanto svolto e dei relativi tempi, che accerta ed attesta le specifiche attività svolte dal dipendente, tenuto conto delle apposite schede di rendicontazione riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura.

Ai fini della liquidazione il RUP predispone una scheda per ciascun dipendente assegnatario delle singole attività, contenente almeno:

- il tipo di attività assegnata / da svolgere;
- la percentuale realizzata nell'anno di competenza;
- i tempi previsti e i tempi effettivi;
- l'indicazione dell'importo dell'incentivo da liquidare.

La scheda di cui al comma precedente è controfirmata dal dipendente interessato.

CAPO V – NORME FINALI

Art. 20 – Approvazione e proprietà degli elaborati

Gli elaborati prodotti nell'ambito delle attività conferite ai sensi del presente regolamento, recanti l'indicazione di tutti i dipendenti che hanno comunque collaborato alla loro produzione, secondo gli incarichi conferiti, sono approvati con atto amministrativo e restano di proprietà piena ed esclusiva della Stazione Appaltante, la quale potrà farvi apportare tutte le modifiche o varianti ritenute opportune e necessarie in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio. Gli stessi possono essere utilizzati dai predetti dipendenti ai fini della formazione del proprio curriculum professionale.

Art. 21 – Entrata in vigore e abrogazioni

Le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano anche se le attività in esso contemplate vengano svolte, per conto dell'amministrazione, nell'ambito di accordi di programma, convenzioni, consorzi, unioni o in favore di altri soggetti controllati o partecipati.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme e ai regolamenti vigenti nell'Ente.

Il presente Regolamento revoca e sostituisce quello precedente con riferimento alle procedure di affidamento avviate a partire dal 1 luglio 2025 e ss.mm.ii..

Tutti i rinvii normativi contenuti nel presente regolamento si intendono di natura dinamica e mobile, pertanto, la modifica di norme legislative e disposizioni vigenti, richiamate nel testo, anche se in modo non puntuale, o comunque l'emanazione di nuove, in sostituzione di quelle richiamate, implicherà la loro immediata applicazione, con adeguamento automatico delle presenti disposizioni fatta salva comunque la necessità di esercizio dell'autonomia regolamentare dell'Ente.

Sommario

CAPO I – Principi generali	2
Art. 1 - Obiettivi	2
Art. 2 – Oneri per le attività tecniche	2
Art. 3 – Ambito soggettivo di applicazione	2
Art. 4 - Gruppo di lavoro	2
Art. 5 - Limite soggettivo dell'incentivo	3
Art. 6 - Esclusione dalla disciplina dell'incentivo	3
Art. 7 - Centrali di committenza	4
Art. 8 - Quota del 20 per cento	4
CAPO II - Incentivo per lavori	4
Art. 9 - Graduazione della misura incentivante	4
Art. 10 - Modifiche contrattuali e varianti	5
Art. 11 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro.....	5
CAPO III - Incentivo per servizi e forniture	6
Art. 12 - Graduazione della misura incentivante	6
Art. 13 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro.....	7
CAPO IV - Norme comuni	7
Art. 14 - Principi in materia di valutazione	7
Art. 15 - Attività articolate e singole	8
Art. 16 - Assegnazioni coincidenti di più attività	8
Art. 17 - Attività del personale dirigenziale	8
Art. 18 - Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione	8
Art. 19 - Liquidazione dell'incentivo	10
CAPO V – Norme Finali	10
Art. 20 - Approvazione e proprietà degli elaborati	10
Art. 21 – Entrata in vigore e abrogazioni	10